



Prezzi alti dell'energia a partire dal 2023

Sviluppo delle tariffe nel periodo con tariffe elevate e misure adottate dalla EICom (Sintesi)

Berna, 18 dicembre 2024

Sintesi

Con l'aumento eccezionalmente forte dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso a partire dalla fine del 2021, in molte località sono aumentate in modo significativo anche le tariffe energetiche del servizio universale. Il presente rapporto ha quale scopo quello di informare l'opinione pubblica, i consumatori di energia elettrica e le aziende fornitrici di energia sulle misure adottate dalla ECom in relazione alla fase straordinaria di aumento dei prezzi sui mercati in Svizzera nell'ambito delle tariffe energetiche del servizio universale. Le misure e le attività della ECom in relazione alla sicurezza in materia di approvvigionamento, alla stabilità finanziaria dei produttori e distributori di energia elettrica e all'andamento dei prezzi all'ingrosso non sono oggetto del presente rapporto.

Con l'aumento eccezionalmente forte dei prezzi, la ECom ha ricevuto anche numerose richieste da parte dei consumatori: nel 2022 e nel 2023, la ECom ha risposto a più di 1000 richieste soprattutto in merito alle tariffe elevate, comprese le richieste delle aziende fornitrici di energia su come ridurre l'onere per i loro clienti o le richieste dei consumatori finali di ridurre le tariffe dei loro fornitori. Tuttavia, pur non avendo la competenza generale di ridurre le tariffe elevate, la ECom può intervenire se le tariffe energetiche o di rete di un gestore di rete non sono conformi alla legge. Questo si verifica nello specifico quando vi sono indicazioni che le tariffe non riflettono i costi effettivi o che i costi sono ingiustificatamente sovrastimati. La ECom interviene di propria iniziativa (d'ufficio) o sulla base di segnalazioni o reclami.

Le tariffe energetiche del servizio universale si basano sui costi di un'azienda fornitrice di energia per la produzione e l'acquisto di energia. Poiché la maggior parte di queste aziende dipende in larga misura dagli acquisti, sono soprattutto i prezzi all'ingrosso sul mercato a determinare le tariffe del servizio universale. I clienti che hanno accesso al mercato libero hanno la possibilità di ottimizzare l'acquisto di energia in autonomia o di scegliere il proprio fornitore. Tuttavia, i clienti in regime di servizio universale dipendono dalla strategia e dai processi relativi all'acquisto e dalle relative competenze necessarie della propria azienda fornitrice di energia. Sebbene l'obbligo di fissare le tariffe per un anno protegga dalla fluttuazione dei prezzi a breve termine nel corso dell'anno, a seconda della strategia di acquisto del fornitore, l'aumento dei prezzi di mercato si riflette sulle tariffe dei clienti in regime di servizio universale con ritardo e, eventualmente, anche su un periodo di tempo più lungo. I clienti in regime di servizio universale devono in particolare anche sostenere le misure di supporto indiretto alle energie rinnovabili in Svizzera. Molto spesso non esistono alternative meno costose al prodotto standard offerto dall'azienda fornitrice di energia.

Nel contesto dell'alto livello dei prezzi, la ECom ha intrapreso diverse misure generali e avviato indagini specifiche su singole aziende fornitrici di energia. Per quanto riguarda le misure generali, l'adeguamento dei valori soglia per la valutazione dell'adeguatezza dei costi e dei profitti nella vendita di energia nel servizio universale ha avuto l'effetto diretto di ridurre le tariffe (cfr. la cosiddetta «regola dei 60 franchi»). Nello specifico, la ECom ha ridotto il valore soglia da 75 a 60 franchi per destinatario di fattura per un esame più approfondito dei costi indicati. Al di sotto di tale soglia, le spese amministrative e di vendita, compresi i profitti, non sono esaminate in dettaglio per motivi di priorità, in quanto non sono considerate rilevanti. Di conseguenza, anche le spese dichiarate da molte aziende fornitrici di energia sono diminuite. Inoltre, la ECom ha stabilito delle direttive per la comunicazione delle tariffe. Dopo che numerosi consumatori hanno presentato ricorso in merito a comunicazioni poco chiare o incomprensibili degli aumenti tariffari e delle relative motivazioni, la ECom ha emanato una direttiva che stabilisce i requisiti minimi in materia di comunicazione delle tariffe, ai quali tutte le aziende fornitrici di energia devono attenersi. In questo modo si fornisce ai consumatori informazioni trasparenti sull'entità degli adeguamenti delle singole componenti tariffarie.

Infine, la ECom ha analizzato le basi tariffarie di oltre 100 aziende e ha avviato tre indagini su un totale di oltre 30 aziende. Da un lato, queste indagini riguardano le possibilità di ottimizzazione da parte delle aziende fornitrici di energia in relazione alla possibile prioritizzazione della produzione propria nel servizio universale. Dall'altro, sono state analizzate le vendite di energia delle aziende con aumenti tariffari particolarmente elevati. In terzo luogo, sono stati analizzati più da vicino i prezzi di trasferimento e le relazioni contrattuali di aziende selezionate che acquistano tutta o parte dell'energia elettrica all'interno di strutture di gruppo.

Le analisi sulla prioritizzazione si concentrano sulla capacità delle aziende fornitrici di energia di ottimizzare il rapporto tra il computo dei costi di produzione e i prezzi di mercato. In linea di principio, le tariffe del servizio universale sono calcolate in base ai costi medi di produzione e di acquisto dell'intero portafoglio energetico (il cosiddetto «metodo del prezzo medio»). Tuttavia, il legislatore ha esplicitamente

concesso ai gestori della rete di distribuzione la possibilità di vendere la produzione nazionale di energie rinnovabili propria (o acquistata a terzi) in via prioritaria nell'ambito del servizio universale. Se un gestore di rete elimina la prioritizzazione e include sempre più elettricità a prezzi di mercato nel suo portafoglio, le tariffe della fornitura di base tendono ad aumentare a causa degli elevati prezzi di mercato. Sebbene il quadro normativo lo consenta, i gestori di rete sono tenuti a comunicare in modo trasparente ai propri clienti i motivi dell'aumento delle tariffe e quindi del cambiamento della prioritizzazione. Nel 2023 e 2024, la EICom ha esaminato rispettivamente 10 e 12 aziende fornitrici di energia con prioritizzazione modificata per verificare se avessero comunicato il loro approccio, richiedendone la relativa comunicazione. La maggior parte di queste aziende, che avevano inizialmente indicato alla EICom un adeguamento della prioritizzazione, alla fine ha comunicato che le informazioni fornite in un primo momento non erano corrette e che non intendeva modificare il metodo adottato. Due aziende che hanno confermato il cambiamento di metodo per quanto riguarda le tariffe 2023 sono state invece invitate a recuperare la comunicazione o fornire alla EICom le prove dell'attuazione della stessa. Nel 2024, la EICom ha inoltre verificato se le aziende fornitrici di energia hanno apportato modifiche alla prioritizzazione rispetto ai costi previsti come base tariffaria per il calcolo dei costi effettivi successivi. Secondo la EICom un tale adeguamento a posteriori, nel senso di un'ottimizzazione a scapito dei clienti in regime di servizio universale, non è conforme alla legge. Gli indagini della EICom hanno mostrato che anche i cambiamenti previsti/effettivi erano dovuti a dichiarazioni errate e non vi era alcun reale cambiamento, anche se al momento della pubblicazione del presente rapporto le indagini sono ancora in corso presso un'azienda fornitrice di energia. Alcune di queste aziende hanno invece utilizzato la prioritizzazione dei costi di produzione per ridurre le tariffe e quindi l'onere per i consumatori finali in regime di servizio universale.

Nell'ambito delle sue verifiche sugli acquisti, la EICom ha esaminato l'adeguatezza delle tariffe e del processo di acquisto di diverse aziende fornitrici di energia. Presso 12 di queste aziende è stato effettuato un esame più approfondito per quanto riguarda gli aumenti delle tariffe energetiche, in alcuni casi considerevoli e straordinariamente elevati. Le aziende che hanno registrato aumenti tariffari straordinariamente elevati erano soprattutto imprese relativamente piccole. Pertanto, ci si è posta la domanda se i forti aumenti tariffari e il relativo aumento dei costi possano essere considerati appropriati ai sensi della legge. Le analisi della EICom si sono concentrate sulla strategia e sui processi di acquisto, sulla gestione del rischio e sui meccanismi di controllo. Si è esaminato, tra le altre cose, se i processi di acquisto fossero trasparenti e concorrenziali (ossia se si ottenessero offerte diverse). Le analisi hanno mostrato che il grado di formalizzazione dei processi interni e la gestione del rischio in alcune delle aziende fornitrici di energia esaminate sono poco accentuati. I prezzi di acquisto elevati sono stati in gran parte il risultato di tempi di compravendita sfavorevoli, ad esempio a causa della scadenza di contratti di fornitura completa nel momento in cui i prezzi di mercato erano elevati. In linea di principio, i costi di acquisto elevati sono stati ricondotti all'andamento dei prezzi di mercato al momento dell'acquisto e, nel corso della sua verifica, la EICom non ha riscontrato alcuna violazione della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Molte aziende fornitrici di energia hanno anche sottoposto i propri acquisti ad audit interni o esterni o adottato ulteriori misure per ottimizzare gli acquisti. In particolare, nel caso delle aziende più piccole, si prende in considerazione la possibilità di esternalizzare (a fornitori di servizi specializzati e grandi aziende fornitrici di energia) o almeno di intensificare la cooperazione con altri Comuni o altre aziende fornitrici di energia. Nel complesso, le tariffe energetiche elevate analizzate non forniscono indicazioni di comportamenti che violino la LAEI. Sulla base dei risultati dei presenti accertamenti, la EICom non ha pertanto intenzione di avviare nell'immediato procedure di verifica approfondite dei costi e delle tariffe. Ha deciso di occuparsi a livello bilaterale con le aziende fornitrici di energia interessate dei problemi di qualità e di altre questioni emerse durante gli accertamenti.

È stata condotta un'indagine presso 13 aziende fornitrici di energia in relazione agli acquisti all'interno delle società affiliate. L'obiettivo – nell'ottica di una vigilanza precauzionale e basata sul rischio – era quello di escludere eventuali pratiche di acquisto critiche tra società affiliate che potessero portare ad aumenti tariffari ingiustificati e inappropriati. Questo potrebbe includere, ad esempio, prezzi di trasferimento più elevati rispetto ai prezzi di mercato o la risoluzione e la nuova stipula di contratti in un momento non adatto. Le analisi condotte finora su 13 aziende selezionate indicano che le disposizioni di legge e le direttive della EICom sono state rispettate: ad esempio, il confronto tra i prezzi di acquisto pagati e i corrispondenti dati di mercato non ha evidenziato alcuna anomalia. Anche i contratti presentati finora non hanno mostrato alcuna indicazione di un pregiudizio mirato nei confronti del servizio universale.

Le analisi presentate non costituiscono verifiche approfondite dei costi. La EICom prosegue pertanto gli accertamenti in corso e si riserva il diritto di effettuare verifiche approfondite dei costi e delle tariffe.